

Legge regionale n. 11 del 28.09.2012

“DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI”

In esecuzione della Legge statale n. 153/2012 la Regione Piemonte ha provveduto a disciplinare l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi tramite unione di Comuni o convenzione.

Per quanto riguarda le funzioni in materia socio-assistenziale può essere mantenuta la forma consortile.

I Comuni sotto i 5.000 abitanti debbono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali che sono:

- Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione Finanziaria e Contabile e Controllo;
 - Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - Pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - Attività in ambito comunale, di pianificazione e di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - Organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto nell'articolo 118, 4^a comma della Costituzione;
- Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale.

Per l'esercizio delle funzioni in forma associata deve essere raggiunto il limite demografico fissato dalla Regione di 3.000 abitanti per i Comuni montani e collinari e 5.000 abitanti per le aree di pianura. Il comune di Bogogno è classificato collinare.

Il testo completo della norma è disponibile sulla banca dati “Normattiva”. Occorre accedere all'area “ricerca” e indicare gli estremi del provvedimento.